



GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI PIEMONTE – ALESSANDRIA

- **MOZIONE : TUTELA ACQUA BENE PUBBLICO**
- **PREMESSO CHE**

a) L'acqua rappresenta fonte di vita insostituibile per gli ecosistemi, dalla cui disponibilità dipende il futuro degli esseri viventi.

b) L'acqua costituisce, pertanto, un bene comune dell'umanità, il bene comune universale, un bene comune pubblico, quindi indisponibile, che appartiene a tutti.

c) Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti, l'accesso all'acqua deve essere garantito a tutti come un servizio pubblico.

d) L'accesso all'acqua, già alla luce dell'attuale nuovo quadro legislativo, e sempre più in prospettiva, se non affrontato democraticamente, secondo principi di equità, giustizia e rispetto per l'ambiente, rappresenta:

- una causa scatenante di tensione e conflitti all'interno della comunità internazionale;

- una vera emergenza democratica ed un terreno obbligato per autentici percorsi di pace sia a livello territoriale sia a livello nazionale ed internazionale.

CONSIDERATO

il seguente contesto normativo

L'articolo 1, -commi 611 e 612, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) (supplemento ordinario alla GURI n. 300, del 29 dicembre 2014), così prevede:

«611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

(...)

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; (...)

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

L'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (GURI n. 210, dell'8 settembre 2016) così dispone:

«Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

VISTA

La sentenza della Corte Europea (Quarta Sezione) del 12/05/22 nella causa C-719/20: «Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Affidamento “in house” – Direttiva 2014/24/UE – Articoli 12 e 72 – Perdita delle condizioni di “controllo analogo” a seguito di un’aggregazione d’imprese – Possibilità per l’operatore economico succeduto di proseguire la prestazione di servizi» con la quale si sancisce che l’ingresso di un privato nel capitale sociale di azienda pubblica, sebbene con gara, fa decadere una delle condizioni per l’affidamento del servizio in house.

CONSIDERATO CHE

- la risoluzione del Parlamento europeo dell’11 marzo 2004 già affermava, al punto H paragrafo 3 “respinge i tentativi di fare disciplinare le acque e i servizi di smaltimento e dei rifiuti da una direttiva settoriale del mercato unico; ritiene che non si dovrebbe realizzare la liberalizzazione dell’approvvigionamento idrico (compreso lo smaltimento delle acque reflue) in vista delle caratteristiche spiccatamente regionali del settore e delle responsabilità a livello locale in materia di approvvigionamento di acque potabili e di vari altri aspetti relativi all’acqua potabile; chiede tuttavia, senza arrivare alla liberalizzazione, che l’approvvigionamento idrico venga “ammodernato” secondo principi economici, standard qualitativi e ambientali e requisiti di efficienza”; ed al paragrafo 5, “essendo l’acqua un bene comune

dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno”;

- la risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 dichiara “l'acqua come un bene comune dell'umanità” e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere ed insiste affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”. Nella stessa si chiede inoltre alla Commissione e al Consiglio di riconoscere il ruolo fondamentale delle autorità locali nella protezione e nella gestione dell'acqua e deplora che le competenze, l'esperienza e le risorse delle collettività locali non vengano sufficientemente sfruttate dai programmi di finanziamento europeo.

- Gli stessi organi della UE hanno più volte affermato il principio che l'acqua è un “bene comune dell'umanità” e sottolineato che alcune categorie di servizi non sono sottoposte al principio comunitario della concorrenza; si veda ad esempio la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo COM (2004) 374: “... le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)”; è peraltro noto che non esiste alcuna norma europea che sancisce l'obbligo per le imprese pubbliche di trasformarsi in società private.

- La Costituzione Italiana al Titolo V riconosce che la gestione dei servizi locali è di competenza delle Regioni e dei Comuni, e che pertanto gli Enti Locali debbono in autonomia scegliere le modalità di fornitura dei servizi alla persona in piena legittimità e coerenza con le vigenti Direttive Europee sui servizi pubblici locali, difendendo il principio del servizio di interesse generale e in ottemperanza a criteri di economicità, qualità e diritto all'accesso del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

1. riconoscere il Servizio Idrico Integrato come un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, non assoggettabile a meccanismi di mercato.
2. confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.
3. assicurare ai propri abitanti, attraverso strumenti compatibili con la normativa vigente, il diritto alla disponibilità di un quantitativo minimo vitale giornaliero per persona”.

Adottando tutti gli atti necessari inoltrandoli entro 30gg anche alle società a partecipazione pubblica comunale

Roggero Mattia

Cuttica di Revigliasco Gianfranco

Lumiera Cinzia